



Comune di Ozzano dell'Emilia

Regolamento comunale di Polizia rurale

ai sensi del DLgs 267/2000 art. 7

Approvato con delib. CC n. 35 del 20/04/2016

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Finalità e contenuti.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
TITOLO II – SISTEMAZIONI AGRARIE, MANUTENZIONE DI FOSSI, SIEPI E ALBERATURE, TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	3
Art. 3 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie	3
Art. 4 Aratura dei fondi in prossimità di fossi e strade	3
Art. 5 Manutenzione dei fossi e sfalcio lungo le strade.....	4
Art. 6 Manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le strade.....	4
Art. 7 Divieto di utilizzo di diserbante o dissecante lungo le ripe	5
Art. 8 Disposizioni in materia di salvaguardia degli elementi naturali ed infrastrutturali del paesaggio agrario	5
Art. 9 Uso di fuochi all’aperto	5
Art. 10 Trattamenti con presidi sanitari.....	6
Art. 11 Manutenzione delle aree incolte	6
TITOLO III – TRANSITO, CIRCOLAZIONE E FRUIZIONE IN TERRITORIO RURALE.....	6
Art. 12 Pascolo	6
Art. 13 Obbligo al controllo dei cani	6
Art. 14 Rete sentieristica per la fruizione del territorio rurale	6
Art. 15 Transito motorizzato	7
TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI	7
Art. 16 Incaricati della vigilanza	7
Art. 17 Utilizzo del volontariato.....	7
Art. 18 Sanzioni amministrative	8
TITOLO V – NORME FINALI.....	8
Art. 19 Coordinamento delle disposizioni per il territorio compreso nel Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa	8
Art. 20 Coordinamento con altre norme e regolamenti.....	8
ALLEGATO 1 – Note esplicative	9
ALLEGATO 2 – Modulo per la comunicazione preventiva (in carta libera).....	10

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento comunale di Polizia rurale (d'ora in poi detto regolamento) disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con la normativa specifica, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza del territorio, la fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente, il paesaggio agrario.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le materie inerenti la manutenzione ordinaria dei fossi e della vegetazione lungo le strade, la tutela del paesaggio agrario, l'uso dei fuochi, le modalità di circolazione e fruizione del territorio rurale, la vigilanza e le relative sanzioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, se non diversamente indicato, si applicano all'intero Territorio rurale e alle aree del Territorio urbanizzabile non ancora attuate (con riferimento all'individuazione del Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale contenuta nel vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000 art. 28 comma 2 lett. e).

TITOLO II – SISTEMAZIONI AGRARIE, MANUTENZIONE DI FOSSI, SIEPI E ALBERATURE, TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO

Art. 3 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o meno, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In appezzamenti in pendenza utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione, dovranno essere realizzate e/o mantenute efficienti le opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante solchi acquai temporanei (scoline) e/o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
3. I solchi acquai (scoline e fosse livellari), da realizzarsi nei terreni declivi di collina, devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza, sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione; devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m e comunque in numero e distanza adeguati alla pendenza dell'appezzamento di terreno.
4. I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
5. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc. devono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi e alle pendici sottostanti.

Art. 4 Aratura dei fondi in prossimità di fossi e strade

1. È vietato arare o effettuare altre lavorazioni del terreno a distanza inferiore a 1 m dai fossi e a 3 m dai canali e corsi d'acqua, salvo disposizioni diverse stabilite dalle autorità competenti in materia idraulica o dall'ente di gestione dell'area protetta e fatte salve le disposizioni in materia di salvaguardia della vegetazione ripariale di cui al successivo art. 8 comma 2.

Le fasce di rispetto poste lungo i fossi situati a margini di strade pubbliche (statali, provinciali e comunali e vicinali di uso pubblico) – *si veda in allegato la classificazione delle strade del territorio comunale* – dovranno essere mantenute inerbite.

2. In caso di assenza del fosso adiacente le strade pubbliche, le lavorazioni agricole devono comunque mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo inerbito di almeno 1 m dal ciglio della sede stradale.

Art. 5 Manutenzione dei fossi e sfalcio lungo le strade

1. I proprietari o conduttori dei fondi sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo provvedendone allo sfalcio dell'erba e liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
2. I proprietari o conduttori di fondo sono tenuti in particolare ad eseguire il taglio dell'erba lungo i fronti dei rispettivi fondi verso le strade pubbliche almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 15 ottobre.
3. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
4. È proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo eventuali dimostrate esigenze da autorizzare da parte dell'autorità competente.
5. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 6 Manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le strade

1. Le strade pubbliche devono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità e sicurezza, nonché visibilità, con taglio ricorrente delle siepi e dei rami.
2. Tale manutenzione dovrà eseguirsi: per le alberature, di norma nel periodo 15 settembre - 15 marzo; per le siepi e la bassa vegetazione, i tagli potranno effettuarsi anche in altro periodo qualora necessari ad eliminare la vegetazione che ostacola la visibilità stradale per mezzi o persone. I tagli dovranno eseguirsi secondo le buone pratiche agronomiche, con tagli netti e senza capitozzature.
3. Ai fini della sicurezza devono altresì essere rimossi gli alberi morti, deperienti o comunque pericolosamente inclinati che rischiano di invadere la sede stradale anche a seguito di eventi meteorologici avversi. In questi casi il proponente tramite apposito modulo – *si veda in allegato il modulo per la comunicazione preventiva* – invia al Comune una comunicazione preventiva all'intervento (cartacea o tramite posta elettronica) che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
Entro il termine del preavviso (6 giorni lavorativi), l'ente potrà rispondere assentendo all'intervento, con eventuali misure prescrittive, ovvero richiedendo ulteriori informazioni.
Trascorso tale termine senza alcuna risposta da parte dell'ente, il proponente potrà procedere con l'intervento.
Tale procedura deroga a quanto disposto dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato all'art. 6.
4. Il materiale di risulta derivante dalle predette operazioni deve essere immediatamente allontanato in luogo idoneo al suo recepimento a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali, in difetto provvede il Comune con rivalsa di spese.
5. Nel territorio del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo sito Natura 2000, la comunicazione preventiva per gli interventi di cui al comma 3 va trasmessa al solo

ente di gestione dell'area protetta, secondo l'apposito modulo e la procedura di cui al disciplinare approvato con delib. Comitato esecutivo n. 20/2015 – *si veda in allegato il rimando all'atto amministrativo*. Anche in tale caso vige l'istituto del silenzio assenso qualora il proponente non riceva risposta da parte dell'ente trascorsi sei giorni lavorativi dall'arrivo della comunicazione.

Art. 7 Divieto di utilizzo di diserbante o dissecante lungo le ripe

1. Lungo le ripe stradali e lungo le ripe dei fossi permanenti, nonché lungo le sponde o argini dei corsi d'acqua e dei canali, è vietato l'utilizzo di prodotti per diserbo o dissecanti.

Art. 8 Disposizioni in materia di salvaguardia degli elementi naturali ed infrastrutturali del paesaggio agrario

1. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi e i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
2. Ai proprietari o conduttori del fondo e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'autorità competente in materia idraulica o dall'ente di gestione dell'area protetta.
3. Ai proprietari o conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere la viabilità poderale.
4. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
5. I maceri e gli specchi d'acqua, compresa la fascia di vegetazione ripariale, sono parte del sistema infrastrutturale agricolo; ne è vietato il tombamento, anche parziale, salvo per motivi igienico-sanitari certificati dagli organi competenti, da effettuarsi comunque previo assenso del Comune.
6. I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere mantenuti; il loro abbattimento è dettato solo da motivi di pubblica sicurezza, previo autorizzazione.
7. Il Comune provvede a censire i maceri e gli specchi d'acqua nonché le piantate presenti sul territorio ai fini di una loro tutela e valorizzazione.

Art. 9 Uso di fuochi all'aperto

1. Il materiale vegetale costituito da sfalci, potature e altro materiale agricolo o forestale non pericoloso può essere raggruppato e bruciato nel luogo di produzione, in quantità giornaliera non superiori a 3 metri steri per ettaro (il metro stero rappresenta il materiale vegetale e gli spazi vuoti, corrispondente ad una catasta delle dimensioni di 1 m per lato = 1 mc di volume).
Tale abbruciamento è sempre vietato:
 - nei periodi di massima pericolosità di incendio dichiarati dalla Regione,
 - in ambito urbanizzato,
 - all'interno del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo Sito Natura 2000,
 - a meno di 200 m dalle abitazioni anche isolate,
 - nelle giornate ventose e comunque in tutti quei casi in cui, anche per particolari condizioni meteorologiche, il fumo prodotto possa arrecare disturbo alle abitazioni circostanti (ai sensi del DL 91/2014, convertito con modificazioni nella L 116/2014).
2. È consentita l'accensione di barbecue o fuochi per la cottura o il riscaldamento del cibo su appositi bracieri o focolari nelle aree cortilive nonché nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate.
3. È vietato l'incendio in pieno campo delle stoppie e della paglia in tutto il territorio comunale; è vietato l'impiego del fuoco per la pulizia di scoline, ripe, sponde o argini dei corsi d'acqua e dei canali, capezzagne e incolti.

Art. 10 Trattamenti con presidi sanitari

1. Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo, valgono le norme di legge e del vigente Regolamento comunale di Igiene, art. 103.

Art. 11 Manutenzione delle aree incolte

1. I proprietari delle aree lasciate incolte in attesa di trasformazione per l'attuazione di previsioni urbanistiche così come i proprietari delle aree ex-coltivi adiacenti a insediamenti, sono tenuti alla loro manutenzione e alla periodica pulizia rimuovendo eventuali abbandoni di rifiuti anche se da parte di terzi.

TITOLO III – TRANSITO, CIRCOLAZIONE E FRUIZIONE IN TERRITORIO RURALE

Art. 12 Pascolo

1. Non è ammessa l'introduzione di animali, anche a fini del pascolo, nel fondo altrui, salvo specifica autorizzazione della proprietà.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Nei fondi non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.
4. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
5. È vietato lo stazionamento del bestiame a meno di 100 m da abitazioni e 30 m da strade.
6. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 13 Obbligo al controllo dei cani

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, possono essere tenuti liberi, ovvero senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività; nonché i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.
2. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, il quale assume la responsabilità del loro comportamento.

Art. 14 Rete sentieristica per la fruizione del territorio rurale

1. La fruizione del territorio rurale lungo i percorsi segnati è sempre consentita a piedi, bicicletta, cavallo e con mezzi non motorizzati, se non diversamente disposto per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati. Tali limitazioni devono essere adeguatamente segnalate e riportate nella cartografia di cui al successivo comma 6.
2. La Rete sentieristica del territorio comunale è costituita, in prima stesura, dai tratti della rete escursionistica della Regione Emilia-Romagna (REER, di cui alla LR 14/2013) e della rete sentieristica del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (di cui al vigente Piano Territoriale del Parco, elab. T2) interessanti il territorio comunale.
3. Al fine di arricchire le possibilità di fruizione del territorio rurale il Comune individua, anche su proposta di soggetti terzi, ulteriori percorsi da inserire nella Rete sentieristica del territorio comunale. Qualora il nuovo percorso comprenda tratti di viabilità di uso privato, il Comune propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi (ai sensi della L 241/1990 art. 11) in cui definire le modalità d'uso e di gestione.

4. Dove ritenuto, in base al valore e alla funzione di collegamento dell'itinerario, i nuovi percorsi di cui al precedente comma 3 possono essere oggetto di richiesta da parte del Comune di inserimento nella rete escursionistica della Regione Emilia-Romagna (REER), secondo le modalità di cui alla LR 14/2013 art. 8.
5. I percorsi di cui ai commi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e sportivi, e devono pertanto essere mantenuti accessibili.
6. Il Comune provvede a redigere apposita cartografia della Rete sentieristica del territorio comunale, costituita dai percorsi di cui ai commi 2 e 3, in cui sono riportate e identificate anche le modalità di fruizione autorizzate. La cartografia è approvata con il presente Regolamento; gli aggiornamenti sono oggetto di delibera di Giunta comunale.
7. In condizioni di terreno bagnato e fangoso a seguito di piogge intense e prolungate, è vietato il transito con cavalli e biciclette lungo i tratti sterrati, nell'intento di evitare alterazioni dei sentieri.
8. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non recare pericolo.

Art. 15 Transito motorizzato

1. Nel territorio rurale il transito motorizzato in percorsi secondari fuori strada non è consentito nei tratti compresi all'interno del perimetro del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e delle zone oggetto di limitazioni al transito individuate nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, di cui alla delib. CP n. 19/2004), come recepite anche dal vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), nonché nell'ambito di applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF, di cui alla delib. CR n. 2354/1995). Tale interdizione deve essere adeguatamente segnalata ove richiesto dalla norma di riferimento e riportata nella cartografia di cui all'art. 14 comma 6, qualora interessi tratti della Rete sentieristica del territorio comunale. Dal divieto è escluso il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo e sorveglianza e l'accesso con mezzi motorizzati ai fondi da parte degli aventi diritto.
2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, nei percorsi della Rete sentieristica del territorio comunale di cui al precedente art. 14, il Comune con apposita ordinanza può interdire, anche parzialmente e temporaneamente, il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. In questi casi la motivata limitazione alla circolazione deve essere adeguatamente comunicata.
3. In condizioni di terreno bagnato e fangoso a seguito di piogge intense e prolungate, il transito dei mezzi motorizzati è comunque vietato lungo i tratti sterrati, nell'intento di evitare alterazioni dei percorsi.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 Incaricati della vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato, dal Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie nonché, esclusivamente per l'area di loro competenza, dal personale di vigilanza dell'area protetta. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 17 Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il Comune può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 18 Sanzioni amministrative

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 500,00 secondo l'articolazione del punto 8) della Tabella SANZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI riportata nel "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco ed a quelle dei Dirigenti/Responsabili di settore".
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del DLgs 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 19 Coordinamento delle disposizioni per il territorio compreso nel Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

1. Il presente Regolamento, ai fini dell'approvazione, è stato sottoposto al Parere di conformità dell'ente di gestione dell'area protetta, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 39. Pertanto ogni intervento di manutenzione ordinaria conforme al presente regolamento, da attuarsi nel territorio comunale compreso nell'area protetta, non richiede il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 49 della stessa LR 6/2005.

Art. 20 Coordinamento con altre norme e regolamenti

1. In caso di sovrapposizioni con disposizioni contenute in altre norme o regolamenti vigenti, prevale la disposizione maggiormente restrittiva.

ALLEGATO CARTOGRAFICO

Rete sentieristica del territorio comunale

ALLEGATO 1 – Note esplicative

1. Nel presente Regolamento comunale di Polizia rurale nelle **strade pubbliche** sono comprese le strade statali, provinciali, comunali e le vicinali di uso pubblico.
2. La **classificazione delle strade** in statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico e vicinali private è contenuta nella delib. CC 17/2009 e relativi allegati:
 - <http://www.comune.ozzano.bo.it/internet/Guida-ai-servizi/Pianificazione-territoriale-Urbanistica-Patrimonio/Definizione-e-classificazione-della-rete-stradale-del-territorio-comunale-Stradario>
3. Le zone oggetto di **limitazioni al transito motorizzato** - oltre al territorio del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa - individuate nel PTCP e presenti nel territorio comunale (e dunque recepite per conformità nel PSC) sono:
 - alvei attivi - art. 4.2;
 - fasce di tutela fluviale - art. 4.3;
 - aree forestali - art. 7.2;
 - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale - art. 7.3.Sono inoltre oggetto di limitazione al transito motorizzato gli ambiti di applicazione delle PMPF (artt. 1 e 82).
4. Nel territorio del *Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo sito Natura 2000*, la **comunicazione preventiva** per gli interventi di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento va trasmessa al solo ente di gestione dell'area protetta, secondo l'apposito modulo e la procedura di cui al disciplinare approvato con delib. Comitato esecutivo n. 20/2015
 - l'atto amministrativo è scaricabile in <http://www.dgegovpa.it/Enteparchiemilia/albo/Atti.aspx>, impostando nella schermata di ricerca i relativi riferimenti (Tipologia = Deliberazione, Nr. Atto = 20 e Anno Atto = 2015).

ALLEGATO 2 – Modulo per la comunicazione preventiva (in carta libera)

Comunicazione preventiva

per gli interventi di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale di Polizia rurale

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ prov. (____) il _____,
residente in _____, via _____ n° _____
c.a.p. _____, telefono _____,
indirizzo mail _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

COMUNICA

l'intenzione di realizzare l'abbattimento di piante pericolose per la viabilità, sulle seguenti aree:

Via	Tipo di strada (comunale, vicinale, provinciale)	Foglio	Mappale

Per le aree interessate dai lavori dichiara:

- di essere (indicare la condizione in cui si trova)
 - Proprietario
 - Affittuario
 - Altro _____
- che il periodo di effettiva realizzazione dell'intervento sarà il seguente (inizio/fine):
dal _____ al _____

Allega alla presente

- Individuazione dell'area di intervento su CTR o mappa catastale o foto aerea;
- documentazione fotografica dell'area e delle alberature interessate dall'intervento.

Data _____

In fede (firma) _____

NOTA

La comunicazione potrà essere fatta sia in forma cartacea che per posta elettronica semplice o con PEC (lavoripubblici@comune.ozzano.bo.it; ambiente@comune.ozzano.bo.it; comune.ozzano@cert.provincia.bo.it) e dovrà pervenire con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.

Entro il termine del preavviso (6 giorni lavorativi, sabato compreso) il Comune potrà:

- assentire, impartendo eventuali misure prescrittive;
- richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso in cui il proponente non riceva alcuna comunicazione entro il termine del preavviso (sei giorni lavorativi, sabato compreso), avendo il Comune ritenuto, anche per motivi di semplificazione delle procedure, di avvalersi dell'istituto del silenzio-assenso, lo stesso proponente potrà procedere con l'intervento.


Nel territorio del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo sito Natura 2000, la comunicazione preventiva va trasmessa al solo ente di gestione dell'area protetta, secondo l'apposito modulo e la procedura di cui al disciplinare approvato con delib. Comitato esecutivo n. 20/2015.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale



ai sensi del DLgs 267/2000 art. 7

RETE SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

art. 14 Regolamento



LEGENDA

-  PERCORSI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA REER
-  PERCORSI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCI DELL'ABBADESSA
-  ZONE OGGETTO DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO MOTORIZZATO (ART. 15 DEL REGOLAMENTO)